



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

**ALLEGATO n. 1 all'Ordinanza dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale n. [] del [].**

**Applicazione delle tariffe ai passeggeri e ai mezzi al seguito nei porti di Piombino,
Portoferraio, Rio Marina e Cavo**

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza disciplina l'applicazione delle tariffe ai passeggeri e mezzi al seguito per i servizi di interesse generale dedicati al traffico passeggeri (in appresso i **"Servizi Passeggeri"**), le cui spese sono a carico del bilancio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (in appresso **"Autorità"**), e le relative modalità di riscossione.
2. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano a tutte le navi traghetto e agli altri mezzi nautici operanti il trasporto di passeggeri (con o senza mezzi al seguito) nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, ivi comprese le navi da crociera e quelle operanti gite turistiche.

Articolo 2

(Articolazione tariffaria)

1. Con riferimento all'applicazione delle tariffe correlate all'erogazione dei Servizi Passeggeri è stabilita la seguente articolazione sulla base della tipologia di traffico:
 - a. **Passeggeri e mezzi al seguito senza abbonamento per il traffico regionale (Tratte Piombino – Portoferraio – Rio Marina – Cavo)**
 - i. passeggero imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto, o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri (quali mezzi veloci o aliscafi);
 - ii. motociclo e ciclomotore imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;
 - iii. motoveicolo a 3 o 4 ruote, e autoveicolo imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto, o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;



- iv. autoveicolo commerciale (camion, furgone, autoarticolato) imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;
- v. autoveicolo commerciale (camion, furgone, autoarticolato) trasportante merci pericolose, imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;
- vi. autobus, camper e roulotte, imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;

b. Passeggeri con abbonamento per il traffico regionale (Piombino/Isola d'Elba)

- i. passeggero in possesso di abbonamento, imbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;

c. Passeggeri e mezzi al seguito per il traffico extra-regionale (da o per i porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo da o verso altri porti non ricompresi nell'ambito regionale toscano)

- i. passeggero imbarcato o sbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su/da navi traghetto, o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri (quali mezzi veloci o aliscafi);
- ii. motociclo e ciclomotore imbarcato o sbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su/da navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;
- iii. motoveicolo a 3 o 4 ruote, e autoveicolo imbarcato o sbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su/da navi traghetto, o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;
- iv. autoveicolo commerciale (camion, furgone, autoarticolato) imbarcato o sbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri;
- v. autoveicolo commerciale (camion, furgone, autoarticolato) trasportante merci pericolose, imbarcato o sbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici



destinati al trasporto passeggeri;

- vi. autobus, camper e roulotte, imbarcato o sbarcato nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo su navi traghetto o altri mezzi nautici destinati al trasporto passeggeri.

d. Passeggeri delle navi da crociera

- i. passeggero imbarcato/sbarcato, o in transito su navi da crociera, nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.

Articolo 3

(Importi tariffari)

1. Nelle more degli approfondimenti e dei confronti per la definizione di nuovi importi tariffari, sono mantenute le tariffe e le correlate esenzioni di cui all'Ordinanza della (soppressa) Autorità Portuale di Piombino n. 5/1998 e ss. mm. ii., come risultanti dal prospetto in **Allegato n. 2**.

Articolo 4

(Comunicazione su passeggeri e mezzi al seguito)

1. Non appena concluso l'imbarco di ciascuna nave, il comandante della nave (o il rappresentante del vettore) comunica all'Autorità via radio, sul canale 13 VHF (o con le diverse modalità che dovessero essere in futuro indicate dall'Autorità) i seguenti dati:
 - a. numero totale dei passeggeri senza abbonamento imbarcati;
 - b. numero totale dei passeggeri con abbonamento imbarcati;
 - c. numero dei mezzi imbarcati, con indicazione separata per tipologia di veicolo, secondo l'articolazione tariffaria di cui al precedente articolo 2.
2. Entro la fine di ciascun mese, ogni compagnia di navigazione operante servizi di trasporto passeggeri trasmetterà all'Autorità al seguente indirizzo PEC adsp@pec.portaltotirreno.it un rendiconto, riferito al mese precedente, contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - a. numero totale dei passeggeri senza abbonamento imbarcati, con indicazione separata per tipologia di traffico (regionale ed extra-regionale);
 - b. numero totale di motocicli e ciclomotori imbarcati, con indicazione separata per tipologia di traffico (regionale ed extra-regionale);
 - c. numero totale di motoveicoli a 3 o 4 ruote, e autoveicoli imbarcati, con indicazione separata per tipologia di traffico (regionale ed extra-regionale);



- d. numero totale di autoveicoli commerciali (camion, furgone, autoarticolato) imbarcati, con indicazione separata per tipologia di traffico (regionale ed extraregionale);
 - e. numero totale di autoveicoli commerciali (camion, furgone, autoarticolato) trasportanti merci pericolose imbarcati, con indicazione separata per tipologia di traffico (regionale ed extraregionale);
 - f. numero totale di autobus, camper e roulotte imbarcati, con indicazione separata per tipologia di traffico (regionale ed extraregionale);
 - g. numero totale dei passeggeri con abbonamento imbarcati.
3. Entro la fine di ciascun mese, le compagnie di navigazione operanti servizi di trasporto passeggeri (con o senza mezzi al seguito) da e per l'Isola d'Elba trasmetteranno un rendiconto indicante il numero di abbonamenti emessi nel corso del mese precedente; ciò avendo cura di specificare la tipologia di ciascun abbonamento emesso (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
4. Considerato che il gettito delle Tariffe costituisce entrata dell'Autorità ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 84/1994, necessaria a finanziare l'erogazione dei Servizi ai Passeggeri, i rendiconti di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo dovranno essere trasmessi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e dovranno essere debitamente sottoscritti dal rappresentante del vettore che rende la dichiarazione.

Articolo 5

(Comunicazione dei passeggeri delle navi da crociera)

1. Entro la fine del mese successivo a quello di approdo o transito della nave da crociera nei porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo, l'agente raccomandatario marittimo, oppure il comandante della nave o altro rappresentante dell'armatore, trasmetteranno all'Autorità la lista dei passeggeri imbarcati/sbarcati o in transito.
2. Anche a questo riguardo si applica il disposto dell'Articolo 4, comma 4.

Articolo 6

(Modalità di riscossione e pagamento delle Tariffe)

1. Gli importi dovuti in applicazione delle Tariffe di cui alla presente Ordinanza sono riscossi dai vettori per conto dell'Autorità, contestualmente all'emissione del biglietto di viaggio o dell'abbonamento.
2. Il vettore provvede quindi a versare le Tariffe rimosse nella misura di quanto risultante dai rendiconti trasmessi mensilmente di cui al precedente Articolo 4, o dalle liste



passaggeri delle navi da crociera di cui al precedente Articolo 5. Resta salvo e impregiudicato il potere dell'Autorità di verificare o far verificare i dati trasmessi, anche avvalendosi delle statistiche e delle informazioni in possesso dell'Autorità Marittima, o effettuando verifiche all'imbarco, allo sbarco o a bordo. In ogni caso, al fine di consentire l'esercizio del potere di verifica da parte dell'Autorità, i vettori dovranno trasmettere all'Autorità ogni e qualunque documento dovesse essere richiesto dalla medesima per compiere le verifiche di propria competenza.

3. Le Tariffe riscosse dai vettori ai sensi del comma 1 del presente Articolo dovranno essere dagli stessi riversate all'Autorità come segue:
 - a. per i servizi di trasporto passeggeri (con o senza mezzi al seguito), entro la fine del mese successivo a quello di effettiva utilizzazione del biglietto;
 - b. per le navi da crociera, entro la fine del mese successivo a quello di arrivo della nave nel porto di Piombino o nei porti elbani.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle Tariffe, il vettore dovrà pagare interessi moratori al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 8 punti. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il versamento.
5. L'applicazione degli interessi come sopra indicati non esclude sanzioni più gravi previste dall'ordinamento ai sensi dell'art. 646 c.p.
6. Nessun corrispettivo sarà dovuto ai vettori per l'attività di riscossione delle tariffe presso i passeggeri e per il successivo versamento delle tariffe così riscosse all'Autorità.
7. L'Autorità provvederà a dotarsi di apposito sistema informativo per monitorare e registrare il versamento delle tariffe da parte dei vettori.

Articolo 7 ***(Revisione delle Tariffe)***

1. Periodicamente, l'Autorità provvederà a verificare la congruità delle Tariffe tenendo conto dei costi per l'erogazione dei Servizi e dell'andamento del traffico passeggeri.